

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2323/2002 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese ⁽²⁾, la Comunità e la Repubblica del Senegal hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a questi negoziati, il 25 giugno 2002 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2006.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca, i loro obblighi di notifica delle catture nonché l'obbligo per gli armatori comunitari di sbarcare il tonno in Senegal previsto dal punto C dell'allegato del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2006.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ^(*).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria 1	233 tonnellate di stazza lorda a trimestre	Grecia
	704 tonnellate di stazza lorda a trimestre	Spagna
	563 tonnellate di stazza lorda a trimestre	Italia
Categoria 2	3 000 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua	Spagna
Categoria 3	3 186 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua	Spagna
	314 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua	Portogallo
Categoria 4	10 unità	Spagna
	6 unità	Francia
Categoria 5	21 unità	Spagna
	18 unità	Francia
Categoria 6	20 unità	Spagna
	3 unità	Portogallo

⁽¹⁾ Parere espresso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17.

^(*) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.